

AVVISO

Città di Roccasecca



ORDINANZA N.45 DEL 18 giugno 2019
IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225

Premesso che la stagione estiva comporta l'alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica;

Vista la Circolare della Prefettura di Frosinone -Area 5- Prot. Civ. prot. n. 0011147 del 08/05/2018, relativa **all'attività di prevenzione incendi boschivi 2018**;

Accertato che l'abbandono e l'incuria di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro cittadino, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di combustioni e di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono creare pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n.773;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo n.267/2000 in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericolo per incolumità pubblica;

Visto il titolo IV del D.L.vo n. 139 del 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

Visto l'art. 255 del D.L.vo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del D. L.vo n° 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.54 del T.U. degli EE.LL., D. L.vo 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Vista la Legge n° 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

A far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 15 ottobre 2019

a) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad **effettuare la diserbatura ed i relativi interventi di pulizia** a proprie spese dei terreni invasi da vegetazione infiammabile, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare di **procedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli** nonché al taglio di siepi vive e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo, di cui alla presente ordinanza, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

b) Ai proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e limitrofi alla ferrovia alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale effettuando appositi viali parafuoco anche in prossimità di fabbricati di ogni tipo, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, creando apposita fascia;

c) Ai titolari di impianti di gas e di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, per uso domestico, l'obbligo di mantenere sgombera e priva di vegetazione l'area circostante il serbatoio per il raggio non inferiore a mt. 5,00.

E', inoltre

VIETATA

Ai sensi del Reg. Regionale n. 91 del 18/04/2005 l'accensione di fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive.

SANZIONI

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada;

2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata lilla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.255 del D.L.vo n. 152/2006;

3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio saranno applicate le sanzione amministrativa e penali ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11 della Legge n.353 del 21/11/2000.

Per le violazioni alla presente Ordinanza correlate alla bruciatura dei rifiuti nocivi pericolosi, verrà applicato il dettame del D.L.vo n° 152/2006 e/o il codice penale. A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti su tutto il territorio e trasmessa al Comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Roccasecca. Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Roccasecca li 18/06/2019

IL SINDACO
Avv. Giuseppe SACCO